



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Prot. n. AOODRTO1613
Ufficio II

Firenze, 18 Febbraio 2008

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana

OGGETTO: Istanze per l'inclusione nell'elenco regionale delle **scuole non paritarie**.
Anno scolastico 2009-2010.

Con decreto n. 82 del 10 ottobre 2008 sono state emanate le "Linee guida per l'attuazione del regolamento concernente le modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie", applicative del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007 n. 263.

In attuazione della suddetta normativa, con la presente nota si impartiscono disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica a partire dall'anno scolastico 2009-2010.

Al fine di evitare disguidi e ritardi nella prevista istruttoria, si evidenzia che il termine di presentazione delle relative domande da parte dei gestori o rappresentanti legali interessati è fissato al **31 marzo p.v.**

La domanda, corredata dei documenti e delle dichiarazioni prescritti dalla legge 27/2006 e specificati all'art. 1 del decreto 263/2007, dovrà essere redatta in conformità all'**allegata scheda** e inviata tramite raccomandata con assicurata di ricevimento (fa fede la data del timbro postale) o consegnata a mano entro il termine perentorio del **31 marzo 2009**.

In caso di documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni o pervenuta oltre i termini fissati, la richiesta di riconoscimento della parità scolastica non potrà essere accolta per difetto di documentazione.

Le SS.LL., **entro il 20 Aprile**, trasmetteranno a quest'ufficio le istanze complete della prescritta documentazione.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Cesare Angotti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Allegato

<p>Domande di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie. A.S. 2009/2010. Termini, modalità e indicazioni.</p>
--

I termini per presentare domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie scadono il **31 marzo 2009**.

La domanda, **indirizzata al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale**, deve essere presentata e sottoscritta dal Gestore o dal Legale rappresentate (se il Gestore non è una persona fisica), specificando:

- nome e cognome del richiedente, generalità (luogo e data di nascita, cittadinanza) e residenza;
- denominazione, natura e sede legale del Gestore (se trattasi di ente, associazione o impresa);
- sede e indirizzo della scuola per cui è chiesta l'iscrizione.

La richiesta va **spedita** - a mezzo di raccomandata - all'**Ufficio Scolastico Provinciale** territorialmente competente che curerà la fase istruttoria provvedendo ad esaminare le istanze presentate e la documentazione allegata e ad acquisire eventuali integrazioni.

I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, **entro il 20 Aprile**, trasmetteranno all'**Ufficio Scolastico Regionale**, le istanze complete della prescritta documentazione.

Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 1bis, comma 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, "*sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:*

- a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;*
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie”.

L'Ufficio Scolastico Regionale adoterà il provvedimento di accoglimento o diniego dell'istanza entro il **30 Giugno 2009**.

Entro il **30 Novembre**, l'Ufficio Scolastico Regionale effettuerà appositi accertamenti ispettivi.

Qualora tali accertamenti attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, verrà disposta la cancellazione della scuola dal suddetto elenco.

L'efficacia del provvedimento di riconoscimento della condizione di scuola non paritaria decorre dall'inizio dell'anno scolastico 2008-09.

Il gestore o il rappresentante legale dovrà espressamente dichiarare all'Ufficio Scolastico Regionale entro il **31 Marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione**, la propria volontà di mantenere l'iscrizione della scuola nell'elenco regionale, nonché la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ed elencati all'art. 1 del decreto 263/2007.

Il gestore o rappresentante legale dovrà altresì comunicare **tempestivamente** *“ogni eventuale variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa”*.

Nel caso in cui si istituiscano corsi di tipologia ordinamentale diversa, sarà necessario presentare all'Ufficio Scolastico Regionale una nuova domanda di iscrizione nell'elenco delle scuole non paritarie.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 4, della legge 27/2006, **le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale**, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritarie. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio.